



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

67

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 119 del 26/10/2006

OGGETTO: Regolamento comunale sulla partecipazione e il referendum –
Approvazione.

L'anno duemilasei il giorno ventisei del mese di ottobre
alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
SICA Vincenzo	SI		CETTA Pasquale	SI	SI
BARLOTTI Luigi	SI		FRANCIA Rosario		SI
MUCCIOLO Angela	SI	SI	DESIMONE Pietro		SI
BRUNO Giuseppe			TARALLO Lorenzo Gerardo		SI
MARRAZZO Melchiorre	SI		RICCI Angelo		SI
PRETAGLIA Alessandro	SI		QUAGLIA Pasquale		SI
GROMPONE Fiorenzo	SI		VALLETTA Angelo		SI
VICIDOMINI Maria	SI		PAOLINO Paolo		SI
FARRO Luciano	SI		RAGNI Nicola		SI
VOZA Roberto	SI		CAVALLO Piero		SI
PAOLILLO Maurizio	SI				

Sono presenti gli assessori: BUTRICO, MAURO, MAZZA,
SANTOMAURO, SCARIATI.

Consiglieri	
Presenti n.	11
Assenti n.	10

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Luigi Barlotti, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.

Relazione sull'argomento il Presidente del Consiglio, Luigi Barlotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che in attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto Comunale, l'amministrazione comunale è tenuta a garantire il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici del Comune, ed assicurare il buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa;
 - che per il raggiungimento di dette finalità è necessario regolamentare e disciplinare:
 - a)- le modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
 - b)- i referendum consultivo ed abrogativo;
- Ritenuto di procedere all'approvazione di detto regolamento;
Visto il parere del Segretario Generale;
Visto il parere delle competenti commissioni consiliari;
Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 11, astenuti n.///, Votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, Contrari n.///;

DELIBERA

- di approvare, come approva, l'allegato "Regolamento sulla Partecipazione e il Referendum", composto da n. 49 articoli.

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal presidente: Consiglieri presenti, n. 11, astenuti n.///, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, contrari n.///, la presente viene resa immediata mente eseguibile.

Alle ore 23,47, dopo una sospensione di 30 secondi dei lavori, alla ripresa degli stessi, tutti i consiglieri presenti abbandonano l'aula ed il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2006
Savino
17/10/06

NORME REGOLAMENTARI
Sulla partecipazione e il referendum

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Oggetto del testo unico

Titolo II – MODALITA' procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare

CAPO I^ - MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Articolo 3 – Soggetti presentatori e firmatari

Articolo 4 – Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni

Articolo 5 – Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione

Articolo 6 – Modalità di raccolta delle firme in calce a petizioni e proposte di deliberazione

Articolo 7 – Modalità di presentazione

CAPO II^ - ESITI

Articolo 8 – Risposta alle istanze e alle petizioni del Sindaco

Articolo 9 – Esito delle petizioni al Consiglio Comunale

Articolo 10 – Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare

Articolo 11 – Diritto di tribuna

Titolo III – REFERENDUM COMUNALE Consultivo e abrogativo

CAPO I^ - PRINCIPI GENERALI


Articolo 12 – Oggetto del regolamento

Articolo 13 – Referendum consultivi

Articolo 14 – Referendum abrogativo

Articolo 15 – Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

Articolo 16 - Inammissibilità sopravvenuta



Segretario
data 24-10-06
dal Presidente
Commissione
Tavolo

- Articolo 17 – Quorum ed effetti del referendum abrogativo
Articolo 18 – Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali
Articolo 19 – Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali
Articolo 20 – Data di effettuazione dei Referendum Abrogativo e Consultivo
Articolo 21 – Disciplina della propaganda referendaria

CAPO II^ - REFERENDUM CONSULTIVO


- Articolo 22 – Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo
Articolo 23 – Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

CAPO III^ - REFERENDUM ABROGATIVO

- Articolo 24 – Modalità di promozione del Referendum abrogativo
Articolo 25 – Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni
Articolo 26 – Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum Abrogativo
Articolo 27 – Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo
Articolo 28 – Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni
Articolo 29 – Commissione per il Referendum Abrogativo
Articolo 30 – Ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo
Articolo 31 – Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta
Articolo 32 – Presentazione e controllo delle sottoscrizioni
Articolo 33 – Data di svolgimento del Referendum abrogativo
Articolo 34 – Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo
Articolo 35 – Riformulazione del quesito referendario

CAPO IV^ - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

- Articolo 36 – Indizione del Referendum
Articolo 37 – Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo
Articolo 38 – Avvisi di convocazione
Articolo 39 – Uffici di Sezione
Articolo 40 – Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione
Articolo 41 – Schede per il referendum
Articolo 42 – Assegnazione del materiale ai seggi elettorali
Articolo 43 – Costituzione del seggio



Articolo 44 – Disciplina della votazione

Articolo 45 – Scrutinio dei voti

Articolo 46 – Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

Articolo 47 – Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

Articolo 48 – Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

CAPO V^ - NORME FINALI

Articolo 49 – Norma di rinvio

TITOLO I^ - DISPOSIZIONI COMUNI


Articolo 1

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, l'amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici del Comune, anche al fine di assicurare il buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2. In particolare, sono garantiti i diritti:
 - a- di partecipazione alle scelte politiche e amministrative;
 - b- alla trasparenza dell'attività amministrativa;
 - c- di informazione sul funzionamento dell'amministrazione, ed alle informazioni comunque in possesso dell'amministrazione medesima;
 - d- dei cittadini – utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento e di semplificazione dell'attività amministrativa;
 - e- di partecipazione al procedimento amministrativo;
 - f- di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

Articolo 2

Oggetto del testo



1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente testo disciplina:
 - a- le modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
 - b- i referendum consultivo ed abrogativo.

TITOLO II[^]
MODALITA' PROCEDURALI PER
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE


Capo I[^] -Modalità di presentazione

Articolo 3
Soggetti presentatori e firmatari

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dall'art. 51 dello Statuto Comunale.

Articolo 4
Firme, autenticazioni e
dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni

1. Ai sensi dell'art.51, 1° comma, dello Statuto Comunale i cittadini, singoli o associati, possono presentare al Sindaco e/o al Consiglio Comunale proposte,istanze, petizioni, interrogazioni, richieste di




assemblee pubbliche, domande di informazione per la tutela degli interessi pubblici o di interessi diffusi, secondo le seguenti modalità:

- a- le istanze al Sindaco sono sottoscritte e presentate, con la propria firma, dal titolare, se singolo e per problemi di carattere specifico, o da un rappresentante dei titolari dei diritti di partecipazione, se associati e per problemi di carattere generale, con le modalità previste dal successivo articolo 7, comma 5;
 - b- le petizioni al Sindaco sono sottoscritte dal titolare, se singolo, o da una pluralità di titolari dei diritti di partecipazione, due dei quali devono sottoscriverle con la propria firma autenticata e presentarle con le modalità di cui al successivo articolo 7, comma 5;
 - c- le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte :
 - da almeno venti titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età , per problemi di carattere specifico;
 - da almeno 50 titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età , per problemi di carattere generale.
2. Tre presentatori devono sottoscrivere le petizioni di cui alla precedente lettera c- con la propria firma autenticata, sottoscrivendo la dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.

Articolo 5

Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno cinquanta (50) titolari dei diritti di partecipazione, e da almeno cinquecento (500) per le proposte di modifica dello Statuto.




2. Tre presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla per la verifica, prima della raccolta delle altre firme necessarie, al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Successivamente a tale verifica, può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta con la propria firma autenticata dai tre presentatori, con la quali essi assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie, e garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.

Articolo 6
Modalità di raccolta delle firme
in calce a petizioni e proposte di deliberazione

1. Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare le firme necessarie raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l'oggetto della proposta di deliberazione.
2. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.


Articolo 7
Modalità di presentazione

1. Le istanze e le petizioni indirizzate al Sindaco, e le petizioni e proposte di deliberazione indirizzate al Consiglio Comunale, devono pervenire all'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'Ufficio provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette al Sindaco, o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il caso.



2. Il personale dell'Ufficio è autorizzato alle autenticazioni di firme necessarie, ove sia richiesto dagli interessati in sede di consegna diretta.
3. La presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, è soggetta al pagamento di importi, comprensivi delle eventuali spese postali, fissati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le petizioni al Consiglio Comunale possono essere anche inviate, unitamente agli importi di cui al comma precedente, a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Ai sensi del precedente articolo 4, le istanze e le petizioni al Sindaco sono presentate rispettivamente da uno e due titolari dei diritti di partecipazione:
 - sottoscrivendole presso l'URP in presenza di un dipendente addetto all'ufficio;
 - a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori;
 - inviandole per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori;
 - sottoscrivendole mediante la firma digitale, se inviate per via telematica, ovvero con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
6. Le proposte di deliberazione sono consegnate all'URP in entrambe le fasi previste dallo Statuto e dal presente titolo.
7. L'Ufficio Protocollo Generale trasmette all'URP le istanze, le petizioni, e le proposte di deliberazione eventualmente ad essi erroneamente inoltrate.
8. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate dall'URP agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta.

Capo II^ - Esiti




Articolo 8
Risposta alle istanze e
alle petizioni del Sindaco

1. Secondo quanto previsto dallo statuto, il Sindaco , ovvero un Assessore o un Funzionario da lui delegato, risponde alle istanze e alle petizioni entro i sessanta giorni successivi alla presentazione.
2. La risposta alle istanze dovrà essere inviata al firmatario con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta.
3. La risposta alle petizioni dovrà essere inviata ai primi due presentatori con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta.

Articolo 9
Esito delle petizioni al Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata l'ammissibilità delle petizioni organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e comunica in tempo utile al primo dei tre presentatori che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione Consiliare competente.
2. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale, ritenga inammissibile la petizione, ne dà comunicazione motivata allo stesso soggetto con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 10
Requisiti formali ed esito delle proposte
Di deliberazione d'iniziativa popolare




8

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori.
3. Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura prevista.
4. Qualora la verifica abbia esito positivo i presentatori, avutane comunicazione, entro i quattro mesi successivi, possono procedere alla raccolta delle firme previste.
5. Successivamente alla presentazione all'URP delle altre firme necessarie, il Presidente organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e ha inizio la procedura per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e per gli altri adempimenti stabiliti dallo Statuto.

Articolo 11 **Diritto di tribuna**

1. Il diritto di tribuna di cui ai precedenti articoli 9 e 10, consiste nell'assicurare opportuna pubblicità alle proposte di deliberazione e di petizione presentate al Consiglio Comunale.
2. Tale pubblicità si realizza con l'organizzazione, da parte del Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nella sede comunale, tra i primi presentatori delle proposte di petizione e di deliberazione, e i principali mezzi di informazione presenti nel Comune.



9

3. L'incontro, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, deve svolgersi previa verifica dell'esistenza dei requisiti formali necessari e delle firme richieste, prioritariamente all'esame che dovrà essere effettuato dalle Commissioni Consiliari competenti, ovvero dal Consiglio Comunale.
4. Ulteriori e maggiori forme di pubblicità potranno essere decise, nel rispetto della parità di trattamento tra diverse proposte e richieste, dalla Conferenza dei Capigruppo.

TITOLO III° REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO ED ABROGATIVO

Capo I^A - Principi Generali

Articolo 12 Oggetto del Regolamento

1. Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti all'art.50 dello Statuto.

Articolo 13 Referendum consultivi

1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Hanno diritto di voto i titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art.19, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti.
3. Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, s
provvedimenti amministrativi a contenuto legislativo:mer

vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa.

Articolo 14 Referendum abrogativo


1. Almeno mille titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art.19, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento, referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:
 - a- deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
 - b- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - c- conti consuntivi;
 - d- tributi e disciplina delle tariffe;
 - e- regolamenti ad efficacia meramente interna;
 - f- atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
3. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
 - a- quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
 - b- quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
 - c- quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
 - d- quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di

natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

Articolo 15

Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

1. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione alle disposizioni di cui all'art.14 avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, ad opera di apposita Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime cento firme. La stessa Commissione è in seguito competente a verificare la regolarità della raccolta delle ulteriori altre firme necessarie, ai sensi dell'art.14, comma 1, le quali devono essere raccolte, a cura dei promotori, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione sull'ammissibilità.
2. La Commissione, qualora ritenga ammissibile il quesito, ne formula una titolazione sintetica che verrà in seguito riportata sulle schede referendarie.
3. Qualora il testo del quesito debba ritenersi superato per la sopravvenuta adozione di atti deliberativi che non abbiano, però, comportato una modifica sostanziale della disciplina di cui si chiede l'abrogazione, la commissione, sentiti i promotori, provvede d'ufficio a riformulare il testo del quesito stesso in riferimento agli atti al momento vigenti.
4. Fanno parte della Commissione, con facoltà di delega, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Difensore Civico. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.
5. Qualora vengano proposti più referendum i medesimi sono accorpati in un unico turno annuale con modalità organizzative che garantiscano una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti.



Articolo 16
Inammissibilità sopravvenuta

1. Qualora l'ipotesi, di cui alla lettera d) comma 3 dell'art.14 si verifichi dopo il giudizio sull'ammissibilità del referendum e prima dell'effettuazione della consultazione, la Commissione,, di cui all'articolo precedente, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del quesito e dispone l'interruzione della procedura.

Articolo 17
Quorum ed effetti del referendum abrogativo

1. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei votanti.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
3. In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi

Articolo 18
Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

1. A norma dell'art.50 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi e abrogativi.
2. I soggetti di cui al Titolo III° (Partecipazione popolare) dello Statuto possono:
 - a- con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;

- b- con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
3. I Referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti nelle materie espressamente previste dalla legge, nonché dall'articolo 50, comma 4, dello Statuto.

Articolo 19


Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

1. Sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purchè abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223.
2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato:
 - per i sottoscrittori, alla data di apposizione dell'adesione sull'apposito modello di raccolta delle firme;
 - per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum, consultivo o abrogativo.

Articolo 20

Data di effettuazione dei Referendum Abrogativo e Consultivo

1. Il Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 luglio.
2. La data del Referendum Comunale non può coincidere con quella prevista per l'espletamento di turni elettorali o referendari nazionali.




Articolo 21
Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentanti in Consiglio Comunale, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia a criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n.212.

Capo II^A - Referendum Consultivo

**Articolo 22 - modalità di promozione e di revoca
Del referendum Consultivo**



1. A norma dell'articolo 50 dello Statuto, il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La deliberazione deve precisare il quesito referendario od essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1° marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento dello stesso.
3. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

Articolo 23


Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro il mese di febbraio, il referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 15, comma 1 del presente titolo. L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo.

Capo IIIA - Referendum abrogativo

Articolo 24

Modalità di promozione del Referendum abrogativo



1. A norma dell'articolo 50 il Referendum abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno cinquecento titolari dei diritti di partecipazione popolare.
2. I soggetti che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di Referendum abrogativo devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo.
3. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 20.


Articolo 25

Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum abrogativo comunale"; l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; gli estremi formati della loro precisa identificazione ed, infine, lo spazio per la validazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco, o suoi delegati.

Articolo 26

Raccolta delle firme per la presentazione della




richiesta di Referendum Abrogativo

1. Il Comitato provvede alla raccolta di almeno mille firme valide prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 20, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.

Articolo 27

Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo

1. Il Presidente del comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum abrogativo presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di un mese dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno duemila sottoscrizioni valide di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta abrogativa.
3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale o



- di residenza anagrafica previsto dal presente regolamento, in relazione a ciascun firmatario. Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell'attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dall'ufficio Elettorale del Comune.
4. La richiesta di referendum, unitamente alle firme prodotte, deve essere trasmessa al Responsabile Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione. Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum abrogativo.

Articolo 28


Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Responsabile dei Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle duemila sottoscrizioni, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dal presente regolamento. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 29

Commissione per il Referendum Abrogativo

1. A norma dello Statuto e del presente regolamento, l'ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il




-
- Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale .
2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all'interno dei membri della Commissione stessa.
 3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

Articolo 30
Ammissibilità della richiesta
di Referendum Abrogativo

1. La Commissione per il Referendum:
 - a - giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum abrogativo, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti;
 - b - formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
 - c - comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Responsabile dei Servizi Demografici.
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione e per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.
4. Qualora la richiesta di Referendum abrogativo venga presentato dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo delle elezioni amministrative.

Articolo 31
Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta



1. Le ulteriori firme, necessarie al raggiungimento del quorum minimo delle ventimila sottoscrizioni valide, devono essere raccolte dopo l'ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo. A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notifica di cui al precedente articolo 25, comma 1, lett. c.
2. Alla raccolta si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21, comma 3, del presente titolo.

Articolo 32


Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni di cui allo Statuto ed al presente regolamento, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Responsabile del Servizio Demografico entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Il Responsabile del Servizio Demografico provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.
4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dal presente regolamento, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 33

Data di svolgimento del Referendum abrogativo

1. Il Referendum abrogativo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 15, comma 1, del presente titolo, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 27 avvenga entro febbraio. In caso di presentazione



successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

Articolo 34

Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo

1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione per il Referendum, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
3. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore ed al Responsabile Servizio Demografico.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 35

Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora la Commissione, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.



2. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione.
3. Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Responsabile del Servizio Demografico.
5. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.


Capo IV^A

Indizione e procedimento della consultazione referendaria

Articolo 36

Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 17, in caso di Referendum Consultivo, o del giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 25, e dell'attestazione del Responsabile dei Servizi Demografici di cui agli articoli 23 e 27 del presente titolo, in caso di Referendum abrogativo, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 18 e 28 del presente titolo. Dalla indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti



- recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.
 5. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendumgià indetto decade dal diritto, mentre il Referendumè rinviato a data successiva.

Articolo 37

Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

1. In occasione dei Referendum comunali la ripartizione delle sezioni elettorali viene determinata nel modo seguente, con indicazione delle ubicazioni nelle sedi di seggio , nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale:
 - a - CAPACCIO
 - b - CAPACCIO SCALO
 - c - Spiazzo-Paestum- S.Venere-Licinella
 - d - Rettifilo - Vuccolo
 - e - Laura - Gramola - Ponte Barizzo

Articolo 38

Avvisi di convocazione

1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione.
2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.



Articolo 39
Uffici di Sezione

1. Ogni ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfetario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 40
Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Responsabile del Servizio Demografico, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, procede:
 - a- il sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate ai sensi del precedente articolo 34.
 - b- Alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.

4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentanti in Consiglio Comunale o nei Consigli dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n.570.

Articolo 41 **Schede per il referendum**

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli 17, comma 1, 25, comma 1, e 30, commi 1 e 4 del presente titolo, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Articolo 42 **Assegnazione del materiale ai seggi elettorali**

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Responsabile dei Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina



degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.

3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Responsabile dei Servizi Demografici.

Articolo 43


Costituzione del seggio

1. Alle ore 16.00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 35, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4,5,6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n.570/1960.
3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6.45 .

Articolo 44

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali, nonché tutti coloro che siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.




3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell'arco temporale dalle ore 7.00 alle ore 22.00 .

Articolo 45 **Scrutinio dei voti**

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 42, i plichi contenenti:
 - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
 - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
 - le schede valide;
 - una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Articolo 46 **Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione**




1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
 - i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
 - un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 47

Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. presso la sede dell'ufficio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all'alto dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. l'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Servizio Demografico, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.
5. I componenti dell'Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale.



Art.48

Proclamazione dell'esito ed effetti del referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare.
3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione .
4. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

Capo V^A - Norme finali

Articolo 49

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO: 5) REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE
E IL REFERENDUM - APPROVAZIONE -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

ferrovelli

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

ferrovelli

IL SEGRETARIO

Data _____

COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI CAPACCIO	
26	26 OTT. 2006
Prot. N. 40727	

Verbale n. 43 del 25/10/2006

L'anno 2006 il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 9,30 presso lo studio della Dott.ssa Gallo si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di: Dott.ssa Carmelina Ferraro, Dott.ssa Rosa Maria Gallo e Rag. Fortunato Desiderio, per esprimere parere in relazione ai seguenti regolamenti, sottoposti all'attenzione del Collegio:

1. Regolamento rete fognaria – modalità di allaccio – Modifiche.
2. Regolamento comunale sulla partecipazione e il referendum – Approvazione.
3. Regolamento per le discipline delle funzioni in materia di demanio marittimo -- Modifiche.
4. Oasi Dunale Torre di Mare – Ratifica accordo di programma Legambiente Capaccio – Paestum Circolo Freewheeling – Quinquennio 2006/2010.
5. Adesione Comune di Capaccio gestione associata servizio telesoccorso – Modifica regolamento e approvazione schema protocollo d'intesa.

Il Collegio, all'unanimità, viste le bozze di regolamento,

delibera

- di esprimere parere favorevole per l'adozione dei regolamenti citati e relativamente alla ratifica dell'accordo di programma Legambiente Capaccio-Paetum Circolo Freewheeling- quinquennio 2006/2010, in subordine alla compatibilità finanziaria della spesa nel quinquennio 2006-2010.

Il Collegio

Carmelina Ferraro
Rosa Maria Gallo
Fortunato Desiderio

Verbale n. 83

L'anno 2006, addì Ventisei del mese di Ottobre, alle ore 11.00, a seguito di debita convocazione, sono presenti

l'esp. i

- FABRO Luciano - Presidente
- PAOLILLO Maurizio - Componente
- PETRAGLIA Alessandro - " "

Assiste il funzionario di Volo PETRAGLIA, in qualità di segretario verbalizzante.

- (-) Arriva il ce RAGNI Nicola alle ore 11.15
- (-) Arrivano il ce. MUCCIOLLO Angelo e CAVALLO Paolo, alle ore 11.20

Si passa all'esame del regolamento comunale delle aree destinate ad attività produttive. Il Presidente presiede che bozza del detto regolamento per la consegna ai componenti la commissione affinché potessero valutare i contenuti e proporre eventuali modifiche e/o correzioni.

Si passa ad una discussione generale sui singoli articoli del regolamento. Peraltro vengono mostrate anche

l'esp. PIP

le espressioni dalle quali si cinge
tutto il progetto sotto ogni profilo.
Dopo ampia discussione la Commis-
sione approva il regolamento, senza
sostando ulteriori spediamenti
che potrebbero portare ad emendamenti
in sede di concetto comune.

Copia del regolamento viene fornita
per persona del Presidente ed
è quello che dovrà essere portato al
concetto comune.

Si passa poi all'essenza del
1° punto posto all'ordine del giorno
suente ad oggetto "Adesione Comune
di Capraia gestione associate servizi
soccorso - Modifiche ed altro poteri
d'intesa".

2° aggi.
telesempio

Il Presidente fa notare che le
modifiche sono state evidenziate
tutte in neretto, quindi consente
una facile lettura delle modifiche
apportate.

~~La Commissione app~~
Il ce CAVALLO chiede di sapere
se il servizio di due battaglie

essa già operativa, e, se operativa, chiede una relazione supponendo i benefici operativi sono ad oggi.

La Commissione approva il regolamento fessmo restando ulteriori approfondimenti che potrebbero portare ad emendamenti in sede di consiglio comunale.

Si passa poi all'esame del 3° ^{3° arg.} argomento posto all'odg. "Regolamento Rete Rognavi" Rete Rognavi
 rete Rognavi - Modifiche.

La Commissione approva la proposta al 31/12, fessmo restando ulteriori approfondimenti che potrebbero portare ad emendamenti in sede di consiglio comunale. Si discute Re. Duceo e PAOLUCCI.

Si passa poi all'esame dell'argomento ^{1° arg.} posto al nr. 6 dell'odg. "Demandi Demandi modif.
 meritano - modifiche regolamento".

La Commissione ha esaminato la proposta del responsabile delle aree produttive, sig. Cesio, ritenendola legittima ed esecutiva.


La Commissione approva le modifiche al reg. Demandi.


(-) Rientrano i es. Duceo e PAOLUCCI

5° pag.
Reverenza

Si passa poi all'ordine del giorno
dell'ordine
Il Presidente invita l'esperto
della ~~monarchia~~ ^{Avved. RAGNI} che hanno proposto
la revoca di quale sezione di
quel servizio detto regolamento
perché il CP è incompetente per
materia di competenza regionale.
La Commissione prende atto
della dichiarazione del co. Ragni
per non ritenere lo fondato e
comunque si riserva la decisione
in caso di CP.

Dopo tanto la commissione
si divide alle 12.45

2 Componenti:


Il Presidente


Il Segretario


Il giorno 24 Ottobre 2006, alle ore 9,00 presso la sede comune del Consiglio si è riunita la Commissione Bilancio spontaneamente convocata per discutere dell'ordine del giorno.

Alla medesima ora risultano presenti: Vellella, Padellaro, Paolillo, Bruno, Cavallo, Mucicchio, Vicioloanni.

Alle ore 9,15 constatata la mancanza presenza del Presidente e Vice Presidente omnia la Presidenza il Consiglio nominano Padellaro, che dichiara valida ed esente la seduta.

Il Consigliere Padellaro ridiscute il progetto di questo punto dell'art. 12 punto c) dello Statuto.

Punto 1) Adozione della gestione società telesonica. La Commissione ritiene l'argomento per insufficiente di informazioni.

Punto 2) Regolamento ore distinte ad usi attività politica. La Commissione ritiene l'argomento per insufficiente di informazioni.

Punto 3) Regolamento rete foguere. Il Consigliere Padellaro si riserva di esprimere volentieri in C.C.

La Commissione approva la proposta.

Punto 4) Dati Anni 2005 di base. Alle ore 10,00 entra il Consigliere Ferro che assume la Presidenza.

Il Consigliere Padellaro si riserva di esprimere volentieri in C.C. La Commissione approva la proposta.

Punto 5) Modifica regolamento denuncia mendace. Il Consigliere Padellaro si riserva di esprimere parere in C.C.

Il Consigliere Mucicchio e Paolillo si astengono.

Il Presidente fa tenere a tutti i membri della Commissione una nota e firma di loro Gehrenus, Responsabile del Servizio la

suggerisce di modificare il vigente regolamento per adeguarlo alle norme in vigore, con corso proiettato nella forma di modifica.

La Commissione ritiene di dover accogliere la proposta e di approvare il progetto.

Punto 6) Rinvio delibera di C.C. n. 12/2005. Il Consigliere Padellaro conferma quanto redatto con nota del 2-8-2005.

COMMISSIONE BILANCIO seduta del

La Pendente legge alla Commissione il parere formulato dal Segretario
in merito alla richiesta del Consiglio Paulino.

La Commissione alla luce del parere del Segretario, ritiene per
la legge, che convalida l'esecuzione della spesa appesantita in capo al C.C.
Ritornano Paulino e Alucolo.

Alle ore 10,30 la seduta viene sospesa.

Il Segretario
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

La seduta è pubblica

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .
F.to Luigi Barlotti

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 14 NOV. 2006

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14 NOV. 2006

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 14 NOV. 2006

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore
